

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 140 DEL 23/09/2020

Seduta: pubblica

ESECUZIONE IMMEDIATA

Al momento della votazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri: n° 29 dei 40 Consiglieri assegnati

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1) AMELLA	Concetta	P		21) GENTILE	Milena	P	
2) ANELLO	Alessandro		A	22) GIACONIA	Massimiliano	P	
3) ARCOLEO	Rosario	P		23) INZERILLO	Giovanni	P	
4) ARGIROFFI	Giulia	P		24) LO MONACO	Rosalia	P	
5) BERTOLINO	Francesco	P		25) MATTALIANO	Cesare	P	
6) CANCELLA	Roberta		A	26) MELI	Caterina	P	
7) CAPUTO	Valentina	P		27) MELLUSO	Fausto	P	
8) CARACAUSI	Paolo	P		28) MINEO	Andrea		A
9) CARONIA	Maria Anna		A	29) ORLANDO	Caterina	P	
10) CHINNICI	Dario	P		30) ORLANDO	Salvatore	P	
11) CHINNICI	Valentina	P		31) RANDAZZO	Antonino	P	
12) CUSUMANO	Giulio	P		32) RINI	Claudia	P	
13) DI PISA	Carlo	P		33) RUSSA	Giuseppina		A
14) EVOLA	Barbara	P		34) RUSSO	Girolamo	P	
15) FERRANDELLI	Fabrizio	P		35) SALA	Antonino		A
16) FERRARA	Fabrizio		A	36) SCARPINATO	Francesco Paolo	P	
17) FICARRA	Elio	P		37) SUSINNO	Marcello	P	
18) FIGUCCIA	Sabrina		A	38) TANTILLO	Giulio		A
19) FORELLO	Salvatore	P		39) VOLANTE	Claudio		A
20) GELARDA	Igor		A	40) ZACCO	Ottavio	P	
				Totale N.		29	11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Visto l'allegato foglio pareri;

Visto il parere reso dalla VII Commissione Consiliare;

Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione resa, svoltasi in modalità telematica completamente a distanza mediante collegamento in videoconferenza dei componenti intervenuti e sopra identificati, verificata nei modi e forme di legge, per appello nominale, con il seguente risultato:

Sono presenti i seguenti **n. 29 Consiglieri**:

Amella, Arcoleo, Argiroffi, Bertolino, Caputo, Caracausi, Chinnici D., Chinnici V., Cusumano, Di Pisa, Evola, Ferrandelli, Ficarra, Forello, Gentile, Giaconia, Inzerillo, Lo Monaco, Mattaliano, Meli, Melluso, Orlando C., Orlando S., Randazzo, Rini, Russo, Scarpinato, Susinno, Zacco.

Presenti n° 29

Votanti n° 18

Votano SI n° 18

Astenuti n° 11 (Amella, Argiroffi, Ferrandelli, Ficarra, Forello, Lo Monaco, Mattaliano, Orlando S., Randazzo, Russo, Scarpinato)

Si dà atto che entra in aula il Cons. Volante (presenti n. 30).

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, è approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Indi, il Presidente propone di munire il presente provvedimento della clausola della Immediata Esecuzione.

Procedutosi alla votazione a voti palesi e per alzata di mano, cui l'esito, come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il seguente:

Presenti n° 30

Votanti n° 18

Votano SI n° 18

Astenuti n° 12 (Amella, Argiroffi, Ferrandelli, Ficarra, Forello, Lo Monaco, Mattaliano, Orlando S., Randazzo, Russo, Scarpinato, Volante)

L'Immediata Esecuzione è approvata.

**COMUNE DI PALERMO**

Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate

Settore Tributi

Servizio ICI/IMU/TASI

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.

(Costituita da n° fogli, oltre il presente, e da n° allegati)

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott. Andrea Genovese

a.genovese@comune.palermo.it

.....

Li 08/05/2020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to D.ssa Adriana Angelomè

a.angelome@comune.palermo.it

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91ss.mm.ii e art. 4, comma 3 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n° 198/2013)

☒ **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa☐ **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

Il Dirigente Responsabile del Servizio

F.to D.ssa Adriana Angelomè

a.angelome@comune.palermo.it**VISTO:** Il Dirigente Coordinatore del Settore Tributi

F.to D.ssa Maria Mandalà

ma.mandala@comune.palermo.it

DATA 08/05/2020.....

.....

DATA

VISTO: L'ASSESSORE
 Signature Not Verified
 Ing. Roberto D. Agostino
 Signed by ROBERTO D. AGOSTINO
 on 01/06/2020 16:54:01 CEST

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

☐ **VISTO:** si esprime parere favorevole☐ **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate☐ **Parere non dovuto** poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

DATA

IL RAGIONIERE GENERALE
 Signature Not Verified
 Dott. Paolo Basile
 on 28/05/2020 16:57:49 CEST

Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle osservazioni di cui al Parere di regolarità Contabile e/o rese dal Segretario Generale:☐ osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. delParere di regolarità tecnica confermato SI ☐ :NO ☐{ ☐ Gs nota mail prot. n° del{ ☐ Gs nota mail prot. n° del{ ☐ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (**gg. 2 lavorativi**)**ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n° del**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

Il Dirigente del Servizio ICI-IMU-TASI- dott.ssa Adriana Angelomè n.q. di Responsabile dell'Imposta municipale Propria (ex L.160/2019) gs. Determinazione Sindacale n. 30 del 13/03/2020, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata

dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal presente atto deliberativo.
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal presente atto deliberativo. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli

IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- - aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,10%;
- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): 0,25%;
- aliquota prevista per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): 1,06%;
- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019): 1,06%;
- aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019) e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 1,06%.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU previsto dal comma 757 art.1 della L. n.160/2019 inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e ss.mm. e ii., con il quale è stato attribuita ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

P R O P O N E

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli

IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- - aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,10%;
 - aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): 0,25%;
 - aliquota prevista per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): 1,06%;
 - aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019): 1,06%;
 - aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019) e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 1,06%.
2. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
3. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio ICI/IMU/TASI

F.to D.ssa Adriana Angelomè

Il Dirigente responsabile del Servizio esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente del Servizio ICI/IMU/TASI

F.to D.ssa Adriana Angelomè

Il Dirigente Coordinatore del Settore/Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

Il Dirigente Coordinatore del Settore Tributi

F.to D.ssa Maria Mandalà

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta, appone il proprio visto.

L'Assessore

Sig. Roberto D'Agostino

Signed by ROBERTO D'AGOSTINO
on 01/06/2020 15:52:36 CEST

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole/contrario in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale

Signature Not Verified
Dott. Paolo Basile
Signed by Paolo Basile
on 11/05/2020 16:43:46 CEST



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI
PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
"Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020."

Perviene, ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile, la proposta di deliberazione prot. n. 590736 del 08/05/2020 all'oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020".

Al fine dell'espressione del prescritto parere sulla proposta di deliberazione *esaminanda* si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile
Signature Not Verified
Signed by Bohuslav Basile
on 11/05/2020 16:43:44 CEST



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI
PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
"Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020."

Perviene, ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile, la proposta di deliberazione prot. n. 590736 del 08/05/2020 all'oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020".

Al fine dell'espressione del prescritto parere sulla proposta di deliberazione *esaminanda* si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

Comune di Palermo
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. N. 156

Palermo, 29/06/2020

Oggetto: Proposta di deliberazione prot. n. 590736 del 08/05/2020 all'oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020".

Il Collegio

Vista la proposta n.12 prot.590736 del 8/05/2020 di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto ***"Imposta Municipale Propria (IMU)-approvazione aliquote anno 2020"***

- Visto l'art. 1 commi da 739 a 783 della legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che istituisce dall'anno 2020 la Nuova IMU che unifica IMU e TASI, con la conseguente abolizione dell'imposta comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147, ad eccezione della disposizioni relative alla tassa rifiuti TARI;
- Vista la risoluzione del DF del 18.02.2020 n. 1/DF la quale ha fornito ai Comuni chiarimenti sulle modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, specificando che l'obbligo di predisporre la delibera tramite applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote – scatta dal 2021;
- Visto che le aliquote vengono fissate nel rispetto della misura massiva prevista dalla legge;

Atteso che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Atteso che le deliberazioni concernenti le aliquote ed il regolamento dell'imposta possono essere approvate oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il termine del 31 luglio.

VISTI

- ✓ il dlgs. n. 267/2000;
- ✓ il vigente regolamento di contabilità;
- ✓ l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile dell'Area Finanziaria

TENUTO CONTO CHE:

le proposte di deliberazione in oggetto, si ritengono attendibili e coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica ;

tutto ciò premesso e considerato, esaminati gli atti forniti, il Collegio dei Revisori

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Sebastiano Orlando

Dott. Marco Mazzurco



COMUNE DI P A L E R M O
VII COMMISSIONE CONSILIARE – VIA BONANNO, 51

OGGETTO: Estratto del verbale della seduta del 27/08/2020

L'anno duemilaventi giorno 27 del mese di AGOSTO si è riunita la VII Commissione consiliare, **in modalità telematica**,

Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:

Rosario Arcoleo, Presidente
Giuseppina Russa, Vice Presidente
Claudio Volante
Sabrina Figuccia
Marcello Susinno

OMISSIS

In ordine all'argomento trattato avente per oggetto:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE CON OGGETTO:
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020” – (AREG 590736/2020) - UNITAMENTE ALLA NOTA PROT.N.705153 DEL 09/07/2020 A FIRMA DEL SIG. SEGRETARIO GENERALE CHE SI ATTENZIONA ED AL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PROT. 156 DEL 29/06/2020 - Parere richiesto con motivi di urgenza il 10.07.2020

La Commissione esprime parere **Non Favorevole** alla proposta de qua a maggioranza dei presenti;

In dettaglio, i Consiglieri Arcoleo e Susinno hanno espresso parere favorevole i Consiglieri Russa, Volante e Figuccia hanno dichiarato di astenersi dall'esprimere parere.

La presente è copia conforme, per estratto del verbale originale di seduta.

Palermo 27/08/2020

Il Segretario
Liliana Volo

Signature Not Verified
Signed by Liliana Volo
on 27/08/2020 11:46:40 CEST

Il Presidente
Rosario Arcoleo

Signature Not Verified
Signed by ROSARIO ARCOLEO
on 27/08/2020 11:48:44 CEST

e Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Signature Not Verified
Signed by Salvatore Orlando
on 25/09/2020 16:21:55 CEST

Orlando S.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Signature Not Verified
Signed by Salvatore Forello
on 25/09/2020 16:50:53 CEST

Forello

IL SEGRETARIO GENERALE
Signature Not Verified
Signed by Antonio Le Donne
on 25/09/2020 14:41:57 CEST

Le Donne

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data
giorno successivo.

per la pubblicazione a tutto il quindicesimo

IL MESSO COMUNALE

Palermo li,.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal.....a tutto
il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo ,li,.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato

☐ in quanto dichiarata immediata esecutiva in sede di approvazione da parte da parte dell'Organo Collegiale
deliberante e pubblicata ex art.12 Legge Regionale n.5/2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li,.....